



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 24/09/2007

REGOLAMENTO REGIONALE 17 settembre 2007, n. 23

“Regolamento per l’attuazione della Rete Escursionistica Pugliese“

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Vista la L.R. n.21 del 25 agosto 2003.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1424 dello 06/9/2007 di adozione del Regolamento.

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 21/2003 è finalizzato alla definizione di:

criteri uniformi per la segnalazione di percorsi escursionistici da inserire nel catasto regionale della Rete Escursionistica Pugliese (REP), anche ai fini di un loro inserimento nel Sistema Informativo Territoriale di cui all’art. 24 della LR n. 20 del 27.07.2001 (art. 3 comma 5);
criteri uniformi per la realizzazione e messa in opera della segnaletica lungo i percorsi della Rete Escursionistica Pugliese;

i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici, ivi compresi i servizi e le attrezzature a essi correlati.

Art. 2

Caratteristiche dei percorsi della REP

1. Gli elementi della viabilità che possono essere iscritti nel catasto della REP sono tratturi, mulattiere, sentieri e piste, strade vicinali e interpoderali (art. 2) debitamente attrezzati per la fruizione e dotati di segnaletica.

2. Al fine di garantire la persistenza nel tempo dei tracciati inseriti nel catasto della REP, gli EE.LL. interessati provvederanno con proprio atto ad apporre un vincolo di destinazione ai percorsi escursionistici segnalati.

3. La segnaletica deve uniformarsi ai criteri descritti nel presente regolamento, ad eccezione dei percorsi già realizzati e tabellati prima della pubblicazione del presente atto. Questi ultimi dovranno in ogni caso essere uniformati ai criteri di seguito descritti durante le regolari operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. Al fine di favorire l'univoca comprensione dei termini di seguito vengono descritte analiticamente le diverse tipologie di percorsi della REP:

a) la pista, è tracciato generico usato per la mobilità lenta;

b) la mulattiera è un percorso formatosi per effetto del passaggio esclusivo o prevalente di pedoni e animali di soma. La larghezza è tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia (larghezza inferiore ai 2,5 m.) e una pendenza non superiore al 25%. In alcuni casi le mulattiere presentano una lastricatura in pietra atta a favorire il passaggio degli animali da soma. Le mulattiere storiche si prestano ad riutilizzo per una percorrenza pedonale ed equestre. La percorrenza in mountain bike può essere talvolta limitata dalle caratteristiche del fondo e dalla pendenza;

c) il sentiero è un percorso formatosi per effetto del passaggio esclusivo o prevalente di pedoni, con fondo naturale, la cui larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza inferiore a 1,2 m.). Per sua natura il sentiero, non sempre si presta per altre forme di percorrenza.

d) la strada vicinale o poderale o di bonifica è una strada situata all'esterno dei nuclei abitati, ad uso pubblico, spesso derivante da preesistenti carraie, in genere transitabile anche da mezzi motorizzati in un solo senso di marcia. (larghezza tra i 3,5-4,5 m.);

e) il tratturo è un percorso formatosi per effetto del passaggio esclusivo o prevalente di pedoni e animali di soma, ma in senso stretto è un tracciato storico della transumanza o di un percorso storico di collegamento tra diverse località. Molti di questi tracciati hanno subito negli anni profonde modifiche delle caratteristiche originali per quello che attiene alla larghezza e alle caratteristiche del fondo;

f) la pista ciclabile è la parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedisti.

g) l'itinerario ciclabile (percorso promiscuo ciclabile e veicolare) è il percorso sul quale una opportuna segnaletica e una regolamentazione del traffico ne consentono un uso promiscuo. Si tratta in genere di strade secondarie caratterizzate naturalmente da un basso tenore del traffico motorizzato. I percorsi

devono inoltre possedere un fondo regolare, in genere in asfalto, con assenza di buche o di ostacoli.

5. Particolare attenzione deve essere posta ai percorsi con uso promiscuo motorizzato/non motorizzato che andranno opportunamente dotati di sistemi di segnalazione e/o regolamentazione della circolazione atti ad evitare situazioni di pericolo per gli utenti più deboli

Art. 3

Segnalazione di percorsi della R.E.P.

1. La G. R. Pugliese provvede alla costituzione del primo nucleo del Catasto della REP (art. 4 comma 2), sulla base delle proposte acquisite dalle Province, Comunità Montane ed enti di gestione delle aree naturali protette.

2. Possono provvedere alla segnalazione, per il tramite degli enti sopra individuati, anche i Comuni, le associazioni e le imprese private.

3. La struttura tecnica deputata alla istruttoria delle candidature è individuata, in sostituzione del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 3 della LR 19/97, abrogato con l'art. 22 della L.R. n. 17/2005, nell'Ufficio Parchi e R. N. della Regione Puglia.

4. Le richieste di inserimento nel catasto della REP dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

scheda di segnalazione, contenente informazioni tecniche utili alla individuazione del percorso, dati catastali e proprietà, dati tecnico-dimensionali, dati descrittivi del contesto di inserimento, modalità di fruizione consentita, aspetti relativi alla segnaletica; la compilazione dei dati deve avvenire utilizzando le diverse voci contenute nell'allegato 1 del presente regolamento;

cartografia di dettaglio del percorso su carta topografica in scala 1:25.000 o 1:50.000 ed eventualmente anche su cartografia di maggiore dettaglio;

un supporto informatico contenente i file con le elaborazioni grafiche numeriche dei percorsi in uno dei seguenti due formati:

numerico strutturato in shape-file (*.shp) con relativi attributi;

data warehouse (*.mdb);

documentazione fotografica dei percorsi;

eventuali materiali di comunicazione prodotti sui percorsi (depliant, carte tematiche, pubblicazioni, articoli di riviste);

documentazione sulla segnaletica presente.

Art. 4

Criteri e prescrizioni progettuali dei percorsi della R.E.P.

1. La progettazione dei percorsi della REP deve tenere conto della pluralità di intenti connessi alla sua realizzazione ed in particolare:

alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico;

allo sviluppo di forme del turismo sostenibile associate alle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici;

all'attuazione di misure di riduzione del traffico autoveicolare connesso alle attività del tempo libero e della pratica turistica;

al potenziamento dei servizi e delle attività connesse all'escursionismo, con incremento del numero di addetti.

2. La progettazione di percorsi della REP in forma singola o di rete deve prevedere:

una adeguata analisi dei flussi turistici attuali e potenziali al fine di riequilibrare il numero di visitatori all'interno delle varie aree, permettendo da un lato la valorizzazione delle zone meno frequentate e dall'altro la limitazione e il contenimento del carico di visitatori nelle aree più fragili;

una analisi dei valori ambientali presente capace di selezionare le risorse da rendere fruibili e quelle da preservare allontanando i visitatori dalle aree più vulnerabili (aree di riproduzione, stazioni di piante rare, aree a rischio di depredazione di fossili o reperti);

una analisi delle possibili forme di interrelazione con il traffico motorizzato pubblico al fine di conseguire significativi risultati di riduzione dell'impatto ambientale del traffico motorizzato;

una analisi delle possibilità di accesso al traffico autoveicolare privato e l'individuazione di adeguati e idonei spazi per la sosta dei veicoli;

una analisi della possibile valorizzazione o promozione di una rete di servizi di alloggi e servizi di ristorazione, a partire da quelle strutture già presenti ma attualmente sotto utilizzate;

una analisi dei percorsi storici (antichi tracciati di vie sacre, vie romane, vie di transumanza) capace di consentire la visita ai segni dell'uomo, nelle opere e nei paesaggi, evitando al tempo stesso l'apertura di nuove piste;

un'attenta scelta dei materiali costruttivi per realizzare interventi discreti in grado di inserirsi armoniosamente nei paesaggi (materiali costruttivi naturali e consoni alla tradizione dei luoghi);

una analisi delle interferenze con la viabilità motorizzata, inibendo o controllando tale traffico lungo le vie di percorrenza non motorizzata;

l'individuazione di adeguate forme di gestione e manutenzione dei percorsi, anche in concorso tra diversi enti pubblici e privati.

Art. 5

La segnaletica dei percorsi della R.E.P.

1. Si distinguono due diverse categorie di segnaletica:

- la segnaletica di tipo veicolare, con funzione di avvicinamento ai percorsi, posizionata lungo strade percorse da veicoli, atta all'individuazione del punto di inizio di un sentiero. I criteri realizzativi per questa segnaletica sono appositamente definiti dal Codice della Strada, con specifico riferimento alla segnaletica di tipo turistico;

- la segnaletica presente lungo i percorsi escursionistici, i cui criteri sono di seguito descritti.

2. Queste le tipologie della segnaletica da apporre lungo i percorsi della REP:

I - Segnaletica verticale (infissa su supporti di sostegno)

a) Pannello di insieme. Si tratta di segnali di medio-grande dimensione, in genere posti su totem o pannelli con tettoia. Riportano indicazioni di inquadramento dell'area sotto il profilo geografico, paesaggistico, culturale o naturalistico. Vanno posizionati in prossimità dei luoghi nei quali si concentrano i visitatori (parcheggi e piazzole di sosta, piazze dei borghi, vicinanza centri visita);

b) Tabella inizio sentiero. Si tratta di tabelle poste all'inizio di ogni sentiero che riportano i dati sintetici del percorso (il codice, località di partenza e arrivo, relativa altitudine, misura della distanza in tempo e/o lunghezza), l'eventuale grado di difficoltà, le tipologie di percorrenza consentite;

c) Tabella direzionale. Si tratta di segnali, in forma di frecce, posti all'incrocio di due diversi sentieri, riportanti l'indicazione di località e l'eventuale misura della distanza (tempo e/o lunghezza) e la direzione da seguire. In alcune classificazioni tale tipologia è indicata come segnavia verticale;

d) Tabella località. Si tratta di segnali che riportano il nome della località ed eventualmente brevi dati su di essa (altitudine, distanza da altri luoghi, appellativi);

e) Tabelle didattiche. Si tratta di una variegata famiglia di tabelle, poste lungo i sentieri, che riportano il nome di alcuni beni presenti (alberi e piante, fauna, manufatti dell'uomo, ecc) ed eventualmente una loro breve descrizione;

f) Tabelle interpretative. Si tratta di tabelle di media dimensione che riportano, indicazioni sul paesaggio osservato (punti panoramici), su eventuali presenze storiche (ricostruzioni di siti archeologici o manufatti), sulla struttura dell'ecosistema o altre indicazioni analoghe.

II - Segnaletica orizzontale (quella al suolo, posizionata al lato del sentiero su tronchi, massi o muri, per indicare la continuità del percorso in entrambe le direzioni di marcia).

g) Segnavia. Si tratta di segnali presenti sotto varia forma, disposti in modo da dare la sicurezza del percorso seguito al visitatore;

h) Picchetto o cumulo segnavia. Si tratta di paletti di legno, infissi verticalmente nel terreno utilizzati nel caso di pascoli privi di sassi o con erba alta. Possono essere sostituiti da monoliti di roccia o cumuli di pietre reperiti in loco segnati con vernice colorata.

Art. 6

Materiali da utilizzare

per la realizzazione di segnali

1. I materiali da utilizzare per la segnaletica saranno scelti in modo da consentire il giusto equilibrio tra la necessità di favorire un loro inserimento armonico nel paesaggio e la esigenza di visibilità a distanza. La scelta dei materiali deve inoltre tener conto della durata nel tempo del segnale, della facilità di manutenzione, della esigenza di non disperdere materiali non biodegradabili a causa del naturale deterioramento.

2. Le tabelle che devono contenere poche informazioni testuali (tabelle inizio sentiero, direzionali, tabelle località, tabelle didattiche) vanno realizzate in legno con caratteri incisi (pantografati) e verniciati all'interno. Lo spessore del legno dovrà essere di circa 2 cm.

3. Le tabelle che contengono numerose informazioni di tipo testuale o grafico (cartine, illustrazioni) vanno realizzate su lamiera di alluminio semicrudo o materiali analoghi di spessore idoneo rivestite con pellicola di plastica rifrangente o serigrafate. Rientrano o possono rientrare in questa categoria i pannelli di insieme, le tabelle didattiche, le tabelle interpretative.

4. Per la segnaletica orizzontale dovranno essere usate vernici (preferibilmente con assenza di solventi organici – indicate come atossiche ed ecologiche) con cui realizzare una idonea maschera grafica da riportare su tronchi, rocce, muri. Per ogni segnavia dovranno essere realizzate più maschere in lamierino zincato: dimensione delle strisce di vernice, caratteri e numeri, logo dell'ente gestore o del comune.

5. I segnavia dovranno essere realizzati con condizioni climatiche che permettano al colore la migliore adesione. La superficie su cui applicare la vernice dovrà essere pulita con un raschietto d'acciaio. Nel caso di alberi si opererà in modo da scegliere preferibilmente tronchi con corteccia liscia e privi di muschi e licheni. Nel caso ciò non sia possibile dovranno essere eliminati eventuali strati di muschio o licheni su una superficie necessaria, di produrre un moderato livellamento nel caso di specie con corteccia a scaglie (conifere, querce) avendo cura di non danneggiare la pianta. Saranno altresì scelte preferibilmente parti con superfici piane nel caso di massi o muri. Nel caso di uso di più colori, si userà dapprima il pennello con il colore più chiaro ed in seguito quello più scuro. La vernice dovrà essere usata non diluita e facendo grande attenzione ad evitare gocciolature. Nel caso di caratteri sovra impressi è indispensabile far asciugare preventivamente le strisce di colore prima della loro applicazione. E' consigliabile realizzare in progressione prima l'apposizione delle strisce di colore e sulla via del ritorno la sovra impressione dei caratteri. Per una più veloce applicazione si consiglia l'uso di pennarelli a smalto.

6. Le tabelle posizionate lungo le strade vicinali e intepoderali o su percorsi con assenza di traffico motorizzato dovranno essere collocate su appositi sostegni costituiti da paletti in castagno impregnati con vernici protettive e catramati alla base o trattati con solfato di rame. Le tabelle di medio-grande dimensione dovranno essere collocate su appositi supporti dotati di più punti di appoggio sul terreno.

7. Per la realizzazione di picchetti segnavia si userà legno di castagno o altri legni trattati per la resistenza ad agenti degradanti, con sezione quadrangolare impregnati con vernici protettive catramati alla base o trattati con solfato di rame. Per la creazione di cumuli di pietre (omini) si raccomanda l'uso di materiale reperito in loco tra quello poggiato superficialmente sul terreno.

Art. 7

Posizione delle tabelle

1. La segnaletica dovrà essere posizionata in modo da non interferire con la fruibilità del paesaggio e dei principali beni, evitando localizzazioni che limitano anche parzialmente la visione panoramica o

specifica. Tale obiettivo va realizzato anche attraverso un uso discreto e non invasivo nelle quantità.

2. La segnaletica orizzontale, lungo i percorsi con pista ben definita, dovrà essere collocata a distanza di 20-100 mt l'uno dall'altro e nelle zone a limitata visibilità (zone soggette ad innevamento, profilo geomorfologico variegato, traccia del fondo poco definita) in modo che da un segnale sia già percepibile il successivo. Tali segnali dovranno essere collocati in posizione possibilmente elevata o sporgente in modo da poter essere visti da entrambi i sensi di marcia.

3. Le tabelle con l'indicazione delle località e quelle direzionali dovranno essere limitate alle esigenze relative all'orientamento (bivi, località indicate nella carta dei sentieri, ecc.). Le tabelle didattiche dovranno essere limitate quasi esclusivamente alle aree poste in prossimità dei punti di accesso e nei primi tratti dei sentieri, con l'eccezione di percorsi didattici appositamente realizzati. Tali tabelle dovranno essere poste a circa 160 cm. dal suolo.

4. I pannelli di insieme dovranno essere posizionati in prossimità di luoghi nei quali si concentrano i visitatori (parcheggi e piazzole di sosta, piazze dei borghi, vicinanza centri visita). Le tabelle dovranno essere poste ad un'altezza di circa 90 cm. dal suolo.

5. Le tabelle di inizio sentiero dovranno essere posizionate all'inizio di ogni percorso. Se questo non è posto a ridosso di strade o di aree di parcheggio dovrà provvedersi ad una adeguata segnaletica di accesso. Le tabelle di questa categoria dovranno essere poste ad almeno 120 cm. dal suolo.

6. Le tabelle didattiche dovranno essere poste a circa 120 cm. dal suolo. La loro densità potrà essere alta solo nei limitati casi di percorsi appositamente studiati per l'uso didattico o in prossimità dei punti di accesso nei primi tratti del sentiero. Le tabelle didattiche possono anche essere posizionate inclinate rispetto al piano del suolo, su pali appositamente predisposti. In tal caso l'altezza ottimale è di circa 100 cm dal suolo.

7. Le tabelle interpretative, devono essere poste in prossimità di punti panoramici (senza offuscarne la visuale), aree di sosta, beni storico-culturali e architettonici, particolari ecosistemi. Le tabelle dovranno essere poste ad un'altezza di circa 90- 120 cm.

Art. 8

Dimensione delle tabelle

1. La dimensione delle diverse tipologie di tabelle è studiato in funzione modulare in modo da favorire l'introduzione di forme di comunicazione e grafica coordinata. L'elemento modulare (17,5 cm di altezza per 25 cm. di base) può essere moltiplicato per ottenere le altre tipologie di tabelle, come di seguito descritto:

Pannello di insieme. Somma di 36 moduli per ottenere la dimensione di 150 x 105 cm.

Tabella inizio sentiero. Somma di quattro elementi per ottenere la dimensione di 50 x 35 cm.

Tabella direzionale. Somma orizzontale di due moduli. Si ricorda che la forma è quella di una freccia. Le sue dimensioni sono di 17.5 x 50 cm.

Tabella località. Si tratta di un segnale derivante da un solo modulo di base. Le sue dimensioni sono di

17,5x25 cm.

Tabelle didattiche. Somma verticale di 2 moduli con dimensioni finale di 35 x 25 cm.

Tabelle interpretative. Somma di 16 moduli per ottenere la dimensione di 100 x 70 cm.

Segnaletica orizzontale segnavia. Elemento di base dei segnavia pedonali sarà una striscia delle dimensioni di 4x15 cm, formato dall'accostamento di due strisce di base (con colori differenti) in modo da ottenere una striscia bicolore di 8x15 cm.

2. I pali di sostegno devono avere un'altezza di 2,00 – 2,50 mt ed essere infissi nel terreno per 40-50 cm. Dopo aver predisposto un'apposita buca e inserito del pietrame per stabilizzare il palo del segnale. La punta del palo rivolta verso il cielo dovrà essere affinata in forma di punta o rivestita con un cappuccio metallico per impedire l'accumulo di acqua piovana e di umidità. I pannelli d'insieme e le tabelle interpretative devono essere collocati su montanti di 10 x 10 cm., su cui sarà montato un pannello in legno compensato marino dello spessore di 3 cm. delle dimensioni di 115 x 160. Incorniciato con listello di legno massello di cm 4 x 4. Il tetto a protezione del pannello dovrà sporgere almeno per 30 cm.

Art. 9

Contenuto grafico e testuale delle tabelle

1. Ogni tabella di seguito descritta deve contenere il logo dell'ente gestore dell'area protetta o dell'ente realizzatore dell'opera, della Regione Puglia ed eventualmente l'indicazione del comune. Per le tabelle in legno pantografate si realizzeranno apposite mascherine in metallo zincato per facilitare la realizzazione dell'incisione. Il colore usato per il fondo delle tabelle in legno dovrà essere quello naturale (meglio legni chiari o con vernici protettive schiarenti). Per le tabelle serigrafate il colore di fondo dovrà essere bianco. Per i caratteri e la grafica delle tabelle in legno si userà il giallo (compreso il logo degli enti) con la eccezione del segnavia che dovrà essere indicato sempre con il bianco e il rosso.

2. I contenuti specifici di ogni tabella sono i seguenti:

Pannello di insieme. Dovrà contenere oltre al format di base le tavole grafiche e/o cartografiche e la parte testuale specifica.

Tabella inizio sentiero. Le tabelle dovranno contenere il codice dell'itinerario, la denominazione della località di partenza e arrivo e relativa altitudine, la distanza tra le due località espressa in lunghezza (metri o chilometri) e tempo di percorrenza, la tipologia del sentiero, il grado di difficoltà (T - turistico, E - escursionistico, EE – escursionistico esperto), le diverse modalità di percorrenza.

Segnale direzionale. Dovrà contenere la denominazione della località e relativa altitudine, l'indicazione di una o più mete da raggiungere con altitudine e distanza, il codice del rispettivo itinerario.

Tabella località. Dovrà indicare il nome e l'altitudine di una località.

Tabelle didattiche. Le tabelle dovranno contenere le tavole grafiche e la parte testuale specifica.

Tabelle interpretative. Le tabelle dovranno contenere le tavole grafiche e la parte testuale specifica.

Segnavia orizzontale. I sentieri di lunga percorrenza dovranno avere i colori degli elementi di base bianco in basso e rosso in alto. In prossimità degli incroci o in punti specifici per i quali si vuole confermare la continuità del sentiero si userà un segnavia formato da tre bande colorate: rosso agli estremi e bianco al centro. Nell'elemento bianco dovrà essere inserita la sigla di individuazione del percorso. Tale accorgimento consente anche una distinzione tra i segnali di uso forestale e quelli per uso escursionistico.

3. La segnaletica dei percorsi che prevedono percorrenze multiple nell'ambito della mobilità lenta (pedonale, ciclabile, a trazione animale) dovranno contenere specifiche informazioni che riguardano i diversi tipi di percorrenza, attraverso l'uso di appositi simboli grafici.

Art. 10

Segnaletica dei percorsi ciclabili

1. La circolazione in bicicletta appare sufficientemente regolamentata nel codice della strada solo negli ambiti definiti "piste ciclabili" e "percorsi pedonali e ciclabili" (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada) Per questi ambiti esiste una segnaletica di riferimento, anche se concepita prevalentemente per l'utenza motorizzata (art. 122 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610) ed anche un elenco di specifiche tecniche per la realizzazione delle piste ciclabili (D.M. n. 557/99 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili").

2. Per i percorsi promiscui ciclabili e veicolari vengono in questa sede riproposte le indicazioni del D.M. n. 557/99, che prevede "nelle situazioni in cui non sia possibile, per motivazioni economiche o di insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste ciclabili" la necessità di "intervenire con idonei provvedimenti (interventi sulla sede stradale, attraversamenti pedonali rialzati, istituzione delle isole ambientali previste dalle direttive ministeriali 24 giugno 1995, rallentatori di velocità - in particolare del tipo ad effetto ottico e con esclusione dei dossi - ecc.) che comunque puntino alla riduzione dell'elemento di maggiore pericolosità rappresentato dal differenziale di velocità tra le due componenti di traffico, costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore".

3. Per quello che attiene alla segnaletica a servizio di questi percorsi e degli utenti in bicicletta, mancando sul piano nazionale precisi riferimenti, si consiglia l'uso della segnaletica elaborata e proposta dall'associazione Federazione Amici della Bicicletta nel gennaio 2005. Tale proposta concepita in modo da essere compatibile (sul piano dei colori e della grafica utilizzata) con la normativa vigente è visionabile sul sito internet dell'associazione (<http://www.fiab-onlus.it>)

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, 17 settembre addì 2007

Vendola